



# **CORTE DI APPELLO DI BRESCIA**

-----  
**Presidenza**

Prot. 3406/05 Segr.

Brescia, 07 luglio 2005

**SIGNORI SINDACI  
LORO SEDI**

**e, p.c., ALLE PREFETTURE DI  
BERGAMO  
BRESCIA  
CREMONA  
MANTOVA**

**OGGETTO: Servizio di tenuta e gestione dell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.**

Come comunicato con nota dd. 8 aprile 2005, prot. 1676/Segr./05, questa Corte ha completato le operazioni per la tenuta e gestione, con sistema informatico, dell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale e, sempre in via informatica, per la designazione degli iscritti in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie.

La collaborazione degli uffici elettorali comunali è stata molto utile per la realizzazione dell'albo informatizzato.

Per assicurare l'ottimizzazione del servizio, con la presente nota si sintetizzano le linee generali di indirizzo alle quali attenersi al fine di rendere uniformi, in sintonia con la normativa vigente, le prassi operative nei Comuni del distretto.

Di seguito vengono pertanto indicati gli adempimenti previsti dalla legge, nella materia in esame, e sono elencate le relative scadenze, nell'arco dell'anno, iniziando da quelli del prossimo ottobre.

## **Nuove iscrizioni**

La legge 21 marzo 1990, n. 53, prevede, all'art. 7, che i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso dei requisiti di idoneità possono chiedere, **entro il mese di ottobre** di ogni anno, di essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale, presentando domanda al sindaco.

Allo scopo di disporre di tutti i dati richiesti dal sistema informatizzato per il suo corretto funzionamento si raccomanda di chiedere ai nuovi iscritti i seguenti dati:

- *data e luogo di nascita;*
- *titolo di studio;*
- *residenza ed indirizzo completo;*
- *attività lavorativa svolta;*
- *codice fiscale;*
- *numero del seggio in cui vota;*
- *numero del seggio in cui preferirebbe eventualmente essere nominato;*

Si raccomanda particolare attenzione non solo nell'accertamento del possesso - da parte del cittadino aspirante alla nomina - dei requisiti di idoneità previsti dal primo comma dell'art. 35 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e dal secondo comma dell'art. 20 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, ma anche della non appartenenza degli istanti alle categorie indicate nell'art. 38 del d.P.R. 361/57 e nell'art. 23 del d.P.R. 570/60.

Le nuove iscrizioni devono essere comunicate alla Corte di Appello di Brescia **entro il 31 dicembre di ogni anno** (art. 5 D.M. 30 ottobre 1979).

### **Cancellazioni dall'albo**

L'art. 4 della legge 53/90 prevede che il Presidente della Corte di Appello, nel mese di gennaio di ogni anno, disponga la cancellazione dall'albo:

- di coloro che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge;
- di coloro che chiamati a svolgere le funzioni di presidenti di seggio, non le abbiano svolte senza giustificato motivo.

*A tale proposito è necessario chiarire che sono **considerati giustificati motivi solo i motivi di salute, di lavoro o di famiglia debitamente specificati e motivati e, se del caso, documentati**, con esclusione quindi di rinunce per generici "motivi personali", "familiari", "di lavoro". In questi ultimi casi sarà disposta la cancellazione dall'albo ai sensi del suddetto art. 4, lettera b).*

- di coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo anche non definitiva;
- di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del testo unico n. 361/57 e nel capo IX del testo unico n. 570/60;
- di coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione e comunque denominati, si sono resi responsabili di gravi inadempienze.

E' necessario sottolineare, come del resto specificato dalla circolare MIAITSE n. 102/2004 del 30 giugno 2004, che si possono ritenere "gravi inadempienze" non solo i casi di mancato completamento dello scrutinio, ma anche la commissione di errori nella compilazione del verbale di seggio, il notevole ritardo nella conclusione delle operazioni stesse, nonché l'inosservanza di prescrizioni di legge o di circolari ministeriali.

*A tale proposito le SS.LL.. quali responsabili degli uffici immediatamente sovraordinati ai seggi, avranno cura, nel comunicare a questa Corte i nominativi dei presidenti di seggio da cancellare dall'albo, **di specificare dettagliatamente le inadempienze loro contestate**.*

I nominativi delle persone cancellate dall'albo saranno comunicati ai Sindaci, che li hanno in precedenza segnalati per l'iscrizione all'albo, affinché questi, sentito l'ufficio elettorale comunale, propongano, per l'iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio i nominativi di altri cittadini, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, in numero doppio rispetto alle persone cancellate.

Si sottolinea la necessità di questo adempimento al fine di reintegrare costantemente l'albo, con particolare riferimento ai piccoli Comuni dove la scarsità di domande di iscrizione, ove non bilanciata dall'individuazione d'ufficio dei cittadini idonei a ricoprire l'incarico almeno in numero previsto per sostituire coloro che sono stati cancellati, può comportare non poche difficoltà, in occasione delle nomine, a reperire il numero di presidenti necessario in relazione ai seggi esistenti nel comune.

### **Nomine dei presidenti di seggio**

Le numerose richieste d'informazioni di Amministrazioni Comunali e di singoli cittadini elettori del distretto di questa Corte rendono necessario esplicitare nuovamente i criteri che presidono alla designazione dei presidenti di seggio.

Come già stabilito con direttive del Presidente della Corte d'Appello del 27 aprile 1995 e del 3 aprile 1998 è necessario contemperare l'esigenza di una turnazione delle persone nell'ufficio di presidente di seggio elettorale, che consenta l'accesso all'incarico a tutti gli iscritti al relativo albo, con la necessità di garantire la regolarità e la speditezza delle operazioni dei seggi elettorali grazie all'esperienza acquisita da persone già nominate in occasione di precedenti consultazioni.

Si ritiene che le suddette esigenze siano sufficientemente contemperate dal criterio oggettivo e generale stabilito delle predette direttive ***di dare corso alla turnazione collocando nell'albo, dopo gli altri iscritti, i cittadini elettori che siano già stati nominati all'ufficio in occasione di dieci comizi elettorali, anche non consecutivi, indipendentemente dall'assolvimento dell'incarico.***

In alcuni casi le informazioni in possesso di questa Corte relative al numero di nomine pregresse degli iscritti all'albo sono risultate incomplete, in fase di passaggio della gestione cartacea a quella informatizzata.

I Comuni, che non hanno ancora provveduto a comunicare il numero di nomine pregresse dei propri iscritti all'albo, sono quindi richiesti di segnalare le persone che hanno già ricevuto dieci incarichi, qualora questo dato trovi riscontro in informazioni o documenti in loro possesso.

Allo scopo di salvaguardare la regolarità e l'efficienza nello svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio, anche in occasione delle prime nomine di cittadini iscritti all'albo, si pregano le SS.LL. di promuovere l'iscrizione agli albi di persone che abbiano già svolto incarichi di scrutatore o segretario e, quindi, siano già in possesso della esperienza necessaria.

Relativamente alle nomine effettuate direttamente dai Sindaci ai sensi della normativa vigente per le sostituzioni dei presidenti di seggio designati, ma impediti per giustificati motivi ad esercitare le funzioni affidate, che rinuncino nell'imminenza della consultazione elettorale, si invita a scegliere i sostituti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

Questa Corte ritiene infatti che l'iscrizione all'albo, che presuppone una verifica dei requisiti di idoneità delle persone che si candidano all'ufficio di presidente di seggio elettorale, sia

un requisito indispensabile per la nomina, anche in caso di sostituzioni, allo scopo di garantire una adeguata selezione dei presidenti di seggio.

**IL PRESIDENTE DELLA CORTE**

*Giulio Lussana*

